

SORVEGLIANZA SANITARIA

e lavoratori sotto effetto di alcol e sostanze stupefacenti

Le novità introdotte dal D.L. n.159/2025

DI COSA SI TRATTA

Il D.L. n.159/2025 (convertito in Legge n.198/2025) ha introdotto importanti modifiche al D.Lgs. 81/08 che impattano significativamente in materia di sorveglianza sanitaria, intervenendo in modo specifico sulla gestione dei lavoratori che si presentano sul luogo di lavoro sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti. L'obiettivo dichiarato dal legislatore è di rafforzare la prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza, chiarendo ruoli, limiti e responsabilità di Datore di Lavoro e Medico Competente.

IL QUADRO NORMATIVO PRIMA DELLE MODIFICHE

Prima dell'intervento normativo:

- Il divieto di assunzione di alcol e droghe era già previsto per determinate mansioni a rischio;
- Il Medico Competente operava nell'ambito della sorveglianza sanitaria programmata:
 - obbligatoria per l'uso di sostanze stupefacenti per determinate mansioni a rischio individuate per legge;
 - non prevista in senso stretto per l'assunzione di alcol se non avviando approfondimenti nell'ambito di visite ordinarie sulla base però di colloqui e con l'assenso dello stesso lavoratore;
- La gestione delle situazioni di sospetto era spesso incerta, con margini di interpretazione e rischi di illegittimità;

In particolare, non era chiaramente definito cosa fare quando un lavoratore si presentava in servizio in stato di alterazione. Il Datore di Lavoro poteva adibire temporaneamente il lavoratore a mansioni non pericolose o sosperderlo dall'attività lavorativa, eventualmente chiamando le forze dell'ordine, ma non era una procedura chiara e potevano nascere contenziosi.

COSA CAMBIA CON IL D.L. N.159/2025

Il decreto introduce una nuova tipologia di visita medica:

- Alle consuete visite mediche (preassuntiva, preventiva, periodica, su richiesta, per cambio mansione, per rientro oltre i 60gg di assenza per malattia) si aggiunge la fattispecie della "visita per ragionevole motivo" finalizzata alla gestione dell'emergenza legata allo stato di alterazione;

La visita del lavoratore sotto effetto di droghe o alcol quindi non rientra più nella sola sorveglianza sanitaria ordinaria o in una zona grigia di gestione.

IL RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE

Con le nuove disposizioni il ruolo del Medico Competente viene ridefinito e ampliato, prevedendo la già citata nuova specifica tipologia di visita medica, in particolare:

- Il Medico Competente può essere chiamato ad effettuare una visita medica prima o durante l'attività lavorativa, su richiesta del Datore di Lavoro o di chi per esso, in presenza di un ragionevole motivo che possa ritenere che il lavoratore sia sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti psicotrope;
- Tale visita è finalizzata a verificare l'assenza di condizioni di alterazione psicofisica incompatibili con lo svolgimento di mansioni ad alto rischio di infortunio;
- La visita non ha finalità disciplinari, non è volta ad accertare uno stato di dipendenza, e non sostituisce le ordinarie visite di sorveglianza sanitaria, ma si affianca ad esse come misura di prevenzione immediata;
- Il Medico Competente continua comunque a svolgere un ruolo centrale nella:
 - Valutazione dell'idoneità alla mansione specifica;
 - Prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza;
 - Eventuale gestione dei percorsi di tutela, recupero e rientro al lavoro, nell'ambito della sorveglianza sanitaria programmata;

COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO

In presenza di un lavoratore che manifesti evidenti condizioni di alterazione, per tutelare la salute e la sicurezza il Datore di Lavoro deve:

- Intervenire immediatamente anche in assenza di qualunque accertamento sanitario;
- Allontanare il lavoratore dalla mansione a rischio;
- Se la mansione rientra tra quelle a rischio definite dalla Legge, può chiedere una visita urgente al medico competente per accertare lo stato psicofisico del lavoratore;

ACCERTAMENTI SANITARI: COSA È VIETATO

Il decreto chiarisce che:

- Non sono ammessi accertamenti sanitari estemporanei, arbitrari o non previsti dalla legge, disposti direttamente dal Datore di Lavoro o effettuati al di fuori delle procedure sanitarie;
- Non è consentito utilizzare la sorveglianza sanitaria come strumento disciplinare né come mezzo di controllo generalizzato del comportamento dei lavoratori;
- Resta fermo il rispetto della dignità, riservatezza e tutela dei dati sanitari del lavoratore;

QUANDO INTERVIENE LA SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria resta pienamente legittima:

- Per mansioni a rischio individuate dalla normativa;
- Nell'ambito dei programmi periodici;
- Per la valutazione dell'idoneità alla mansione (anche con prescrizioni, limitazioni, inidoneità temporanea o permanente);

Eventuali problematiche di dipendenza possono emergere nel contesto corretto e programmato, ma anche in situazioni di emergenza se gestite correttamente con la nuova tipologia di visita.

IMPLICAZIONI PRATICHE PER LE AZIENDE

Le aziende devono:

- Aggiornare procedure interne e DVR;
- Formare dirigenti e preposti sulla corretta gestione dei casi;
- Evitare prassi improprie che espongono a:
 - Contenzioso;
 - Violazioni della privacy;
 - Responsabilità penali;

Fondamentale il coordinamento tra Datore di Lavoro, RSPP, Medico Competente e RLS.

CONCLUSIONI E DUBBI

Le difficoltà interpretative nascono dal fatto che il legislatore ha ricondotto alla visita medica ex art. 41 un intervento che, nella sostanza, consiste in un controllo immediato per alcol e droghe.

Questa scelta solleva il dubbio che non sia stata pienamente valutata la natura eccezionale e atipica della nuova visita, né le numerose implicazioni mediche, giuridiche e applicative che essa comporta, difficilmente assimilabili alle altre visite e agli ordinari accertamenti in materia di alcol e sostanze.

Si tratta dell'unica visita attivabile su richiesta del datore di lavoro, al di fuori delle visite previste dalla L.300 e da quelle previste dal protocollo sanitario, basata su un ragionevole motivo valutato esclusivamente dal Datore di Lavoro, da effettuarsi in un arco temporale molto limitato e solo se il Medico Competente è disponibile.

Ha una finalità ristretta e obbligata, limitata alla verifica dell'eventuale stato di alterazione da alcol o droghe, senza riguardare la valutazione dell'idoneità alla mansione né inserirsi nel percorso ordinario di sorveglianza sanitaria.

Pur rispondendo all'esigenza di prevenire situazioni di pericolo grave e immediato, la scelta di ricondurre tale controllo allo strumento della visita medica solleva significative perplessità, poiché introduce un intervento scollegato dalla disciplina generale su alcol e droghe e incide sulla struttura tradizionale della sorveglianza sanitaria, rischiando di snaturarne funzione e finalità e di favorire, se mal gestita, abusi nei confronti dei lavoratori.

Milano, 8 gennaio 2026

Ricordiamo che questo articolo fa riferimento alle normative sintetizzandone i concetti per una migliore fruibilità degli stessi anche se ciò potrebbe andare a discapito della completezza, vi invitiamo quindi a consultare le norme indicate per gli opportuni approfondimenti oppure a contattare direttamente lo sportello.

Se avete bisogno di maggiori informazioni o avete dubbi, rivolgetevi allo **SPORTELLO SALUTE E SICUREZZA CISL MILANO METROPOLI**

sede di Milano

Io sportello è aperto su appuntamento
Via Valassina, 22 - 20159 Milano

sede di Legnano - Magenta

Io sportello è aperto su appuntamento
Via XXIX Maggio, 54 - 20025 Legnano (MI)
Via Trieste, 30 - 20013 Magenta (MI)

per fissare un appuntamento cell.342.1266798



Scarica l'APP Salute e Sicurezza CISL Milano e sarai sempre aggiornato su novità ed iniziative del dipartimento.

Disponibile gratuitamente su
Google Play ed
Apple Store.

